



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2884 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici («formulari elettronici»). Esso ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 ⁽⁸⁾ della Commissione al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è stato successivamente modificato nel 2022 per venire incontro a richieste degli Stati membri in ordine a diversi argomenti, tra i quali gli obblighi di comunicazione in relazione alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, agli appalti pubblici verdi e agli appalti per l'innovazione.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽⁵⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

- (2) Per allineare i modelli di formulari agli obiettivi strategici dell'Unione, e a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, è opportuno inserire campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e alla direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (3) Considerata la necessità che gli Stati membri e l'Unione dispongano di modelli e procedure uniformi per la pubblicazione di avvisi e bandi che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, è opportuno aggiungere sei nuovi modelli al fine di permettere alle amministrazioni appaltanti di pubblicare avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ciascun modello nuovo dovrebbe avere una finalità specifica e riguardare la fase di programmazione (avviso di consultazione preliminare di mercato o PMC, avviso di preinformazione), la fase di gara (avviso o bando di gara), la fase di comunicazione dei risultati (avviso di aggiudicazione, avviso di completamento) e la pubblicazione di un avviso di modifica dell'appalto.
- (4) Per migliorare la leggibilità della tabella 2 dell'allegato, è opportuno chiarire il significato e la differenza delle tre diverse categorie di obbligarietà: «obbligatorio» (O), «obbligatorio condizionatamente» («OC») e obbligatorio se esistente («OE»). La categoria «obbligatorio» si riferisce ai campi richiesti da considerazioni tecniche o dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, mentre «determinate condizioni, quali la pubblicazione volontaria di informazioni in campi facoltativi che hanno una connessione logica e tecnica con i campi «obbligatori condizionatamente». Tale caso comprende i campi che contengono informazioni dettagliate su ricorsi e relative decisioni (da BT-784 a 798), che sono obbligatori condizionatamente in forza della loro connessione logica con il campo facoltativo riguardante i ricorsi e le relative decisioni (BT-783) La categoria «obbligatorio se esistente» significa che se le informazioni in questione esistono, anche se la Commissione non è in grado di verificarlo, devono essere presenti nell'avviso o bando.
- (5) Per tenere in considerazione i riscontri trasmessi dagli Stati membri durante il processo che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione ⁽¹³⁾, è altresì opportuno adattare e migliorare i modelli di formulari per quanto riguarda la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato.
- (6) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi, è necessario consentire l'utilizzo tempestivo dei campi connessi ai regolamenti (UE) 2022/1031 e (UE) 2022/2560 disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento oltre ai campi disposti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio di avvisi e bandi sono stati adattati allo scopo in questione. Per un periodo transitorio è opportuno che sia possibile utilizzare sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.
- (8) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione il tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo dei nuovi modelli, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere posticipata,

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Disposizioni transitorie per i nuovi modelli e le modifiche

Dal 1° giugno 2024 al 30 ottobre 2024 i campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione (***) possono essere utilizzati in aggiunta ai campi disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio per via elettronica di avvisi e bandi come disposto dall'allegato IX, punto 2, della direttiva 2014/23/UE, dall'allegato VIII, punto 3, della direttiva 2014/24/UE e dall'allegato IX, punto 3, della direttiva 2014/25/UE, sono stati adattati allo scopo in questione.

Dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- (*) Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).
- (***) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L, 2023/2884, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2884/oj).»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2024. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

1	2	3	4
Il modello di formulario	contiene i campi elencati in:	se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui a:	(descrizione dell'avviso o bando)
Programmazione	Tabella 2, colonna 1	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 2	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 3	Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 4	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 5	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 6	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 7	Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 8	Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 9	Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva per il settore della difesa
Gara	Tabella 2, colonna 10	Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 11	Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 12	Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 13	Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE	Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito

	Tabella 2, colonna 14	articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE	Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 15	Articolo 68, della direttiva 2014/25/UE, articolo 92, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE	Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 16	Articolo 49 della direttiva 2014/24/UE	Bando di gara — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 17	Articolo 69 della direttiva 2014/25/UE	Bando di gara — direttiva settoriale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 18	Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE	Bando di gara — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 19	Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE	Bando di concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 20	Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE	Bando di gara — direttiva generale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 21	Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE	Avviso di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 22	Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di subappalto — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 23	Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso o bando di concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione
	Tabella 2, colonna 24	Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione
Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD)	Tabella 2, colonna 25	Articolo 3 bis della direttiva 89/665/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 26	Articolo 3 bis della direttiva 92/13/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 27	Articolo 64 della direttiva 2009/81/CE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva per il settore della difesa
	Tabella 2, colonna 28	Articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE	Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva sulle concessioni
Risultati	Tabella 2, colonna 29	Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE	Avviso relativo all'appalto aggiudicato — direttiva generale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 30	Articolo 70 della direttiva 2014/25/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 31	Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 32	Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VII), della direttiva 2014/23/UE	Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario
	Tabella 2, colonna 33	Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva generale, regime alleggerito

	Tabella 2, colonna 34	Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 35	Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VIII), della direttiva 2014/23/UE	Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito
	Tabella 2, colonna 36	Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE	Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione
	Tabella 2, colonna 37	Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE	Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione
Modifica dell'appalto	Tabella 2, colonna 38	Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva generale
	Tabella 2, colonna 39	Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva settoriale
	Tabella 2, colonna 40	Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE	Avviso di modifica di un appalto — direttiva sulle concessioni
Rettifica	Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni avvisi/bandi e rettifiche della tabella 2	Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati	Avviso di rettifica
Avvisi volontari	Tabella 2, colonna E1	Su base volontaria	Avviso di consultazione preliminare di mercato
	Tabella 2, colonna E2	Su base volontaria	Avviso di preinformazione
	Tabella 2, colonna E3	Su base volontaria	Bando o avviso di gara
	Tabella 2, colonna E4	Su base volontaria	Avviso di aggiudicazione (CAN)
	Tabella 2, colonna E5	Su base volontaria	Avviso di completamento
	Tabella 2, colonna E6	Su base volontaria	Avviso di modifica di un appalto

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da "+", "++" e "+++" si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni "+".

La seconda colonna contiene l'identificativo del campo o della sezione.

La terza colonna contiene i nomi dei campi o delle sezioni.

La quarta colonna descrive se il campo o la sezione può essere ripetuto o ripetuta.

La quinta colonna contiene il tipo di dati.

La sesta colonna contiene la descrizione dei campi o delle sezioni.

Le colonne rimanenti descrivono i diversi modelli di formulari e avvisi.

LEGENDA PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

Campi indicanti l'utilizzo

"O": l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.

"OC": a determinate condizioni (specificate come regole di impostazione dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea) l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.

"OE": a condizione che tale informazione esista (condizione che in pratica non può essere verificata dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea), essa deve essere presente nell'avviso o bando per la pubblicazione su TED (ad esempio un numero di fax, il riferimento a un PIN che riguarda la procedura).

"F": questa informazione può essere presente in un avviso o bando a titolo facoltativo. Se presente, l'informazione sarà pubblicata su TED.

Campi relativi alle direttive:

"D81": avviso o bando di cui alla direttiva 2009/81/CE.

"D23": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/23/UE.

"D24": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/24/UE.

"D25": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/25/UE.

"TUTTI" avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi atto normativo.

"ALTRI": avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi altro atto normativo.

Campi relativi ai tipi di avvisi o bandi

"PIN profilo": avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente.

"PIN sempl.": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo (non utilizzato come avviso di indizione di gara, non utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte).

"PIN termine": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte.

"PIN CFC" avviso di preinformazione generale o avviso periodico indicativo (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici) utilizzato come avviso di indizione di gara.

"PIN CFC social": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo riguardante servizi sociali o altri servizi specifici utilizzato come avviso di indizione di gara.

"QS": avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

"CN general": avviso o bando di gara (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).

"CN social": avviso o bando di gara riguardante servizi sociali o altri servizi specifici

"Subc": avviso o bando riguardante il subappalto.

Progett.: avviso di indizione di un concorso di progettazione o comunicazione dei risultati di un concorso di progettazione.

"VEAT": avviso volontario per la trasparenza ex ante

"CAN general": avviso di aggiudicazione di appalto (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).

"CAN social": avviso di aggiudicazione di appalto riguardante servizi sociali o altri servizi specifici.

"Compl." e "CC": Avviso di completamento di un appalto

+ BG-36	Durata	Sì	-	Informazioni sulla durata dell'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione, comprendenti tutte le opzioni e i rinnovi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell'avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.	F							F	F	F	F	F	O	O	O	O	O	O	F	F	F	O													F	F	F	F	F		
++ BT-1373	Durata: identificativo del lotto	Sì	Identificativo	Identificativo di uno o più lotti. Nel caso di PIN a fini unicamente informativi, l'identificativo di una parte o più parti dell'avviso che può (o possono) successivamente diventare lotti o procedure a sé stanti. Le informazioni nella sezione sulla durata si riferiscono a tale lotto (o parte) o a tali lotti (o parti).	OC							OC			F	F	F	F	OC																										
++ BT-536	Durata: data di inizio	No	Data	La data (stimata) alla quale ha inizio l'appalto, l'accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.	F							F	F	F	F	OC	OC	OC	OC	OC	OC	F	F	F	OC			F	F	F	F	O													
++ BT-36	Durata: periodo	No	Durata	Il periodo (stimato) che intercorre tra l'inizio e la fine dell'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione. Sono compresi tutte le opzioni e tutti i rinnovi.	F							F	F	F	F	OC	OC	OC	OC	OC	OC	F	F	F	OC			F	F	F	F														
++ BT-537	Durata: data di fine	No	Data	La data (stimata) alla quale ha fine l'appalto, l'accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.	F							F	F	F	F	OC	OC	OC	OC	OC	OC	F	F	F	OC			F	F	F	F	O													
++ BT-538	Durata: altro	No	Codice	La durata è ignota, illimitata ecc.	F							F	F	F	F	OC	OC	OC	OC	OC	OC	F	F	F	OC			F	F	F	F														

